

Traduzione di cortesia - Modifica del divieto di circolazione notturna per i veicoli pesanti sull'autostrada A 12 Inntal

121a Ordinanza del Governatore del Land Tirolo dell'11 novembre 2020 che modifica l'ordinanza che vieta ai veicoli pesanti di circolare di notte sull'autostrada A 12 Inntal

Sulla base dei §§ 10 e 16 comma 1 n. 4 della legge sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico (IG-L), Gazzetta ufficiale federale I n. 115/1997, modificato da ultimo dalla legge Gazzetta ufficiale federale I n. 73/2018, d'intesa con il Ministro federale per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia:

Articolo 1

L'ordinanza che vieta ai veicoli pesanti di circolare di notte sull'autostrada A 12 Inntal, Gazzetta ufficiale tirolese n. 64/2010, modificata da ultimo dall'ordinanza Gazzetta ufficiale tirolese n. 62/2016, è modificata come segue:

1. La frase introduttiva del paragrafo 1 del § 3 recita:

"Nell'area di riqualificazione, la guida su entrambe le corsie direzionali dell'autostrada A 12 Inntal tra il chilometro stradale 6,35 nel territorio comunale di Langkampfen e il chilometro stradale 90,00 nel territorio comunale di Zirl è vietata con i seguenti veicoli a motore, a meno che non siano dotati di trazione puramente elettrica o di tecnologia a celle a combustibile a idrogeno:".

2. al comma 1 dell'articolo 4, lettera f, la citazione "della legge sul trasporto delle truppe, Gazzetta ufficiale federale I n. 57/2001, modificata da ultimo dalla legge Gazzetta ufficiale federale I n. 85/2009" è sostituita dalla citazione "della legge sul trasporto delle truppe, Gazzetta ufficiale federale I n. 57/2001, modificata da ultimo dalla legge Gazzetta ufficiale federale I n. 102/2019".

3. al comma 1 del § 4, le precedenti lettere h e i sono sostituite dalla seguente nuova lettera h:

"h) fino al 31 dicembre 2020, la guida di veicoli a motore di Euroclasse VI (emissione di NOx non superiore a 0,4 g/kWh), a condizione che ciò sia comprovato da un'adeguata marcatura del veicolo conformemente all'ordinanza sull'identificazione della classe euro IG-L, Gazzetta ufficiale federale II n. 120/2012, modificata da ultimo dall'ordinanza Gazzetta ufficiale federale II n. 272/2014, o, nel caso di macchine semoventi, da un documento trasportato a bordo del veicolo. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2021, solo a condizione che i veicoli a motore vengano caricati o scaricati nella zona centrale ('Kernzone') ai sensi del paragrafo 2, prima frase (origine o destinazione nella zona centrale) o nella zona estesa ('erweiterte Kernzone ') ai sensi del paragrafo 2, seconda frase (origine e destinazione nella zona estesa) o solo il tratto dell'autostrada A 12 Inntal tra il chilometro 72,00 nel territorio comunale di Ampass e il chilometro 90,00 nel territorio comunale di Zirl viene utilizzato per il trasporto di merci".

4. l'ex lit. j del § 4 comma 1, lettera j), è rinominato "i)".

5. Il precedente paragrafo 2 del § 4 è sostituito dai seguenti nuovi paragrafi 2 e 3:

"(2) La zona centrale comprende i distretti politici di Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck-Stadt, Kufstein e Schwaz. La zona estesa comprende in

a) Austria: i distretti politici di Kitzbühel, Landeck, Lienz, Reutte e Zell am See

b) Germania: i distretti di Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Rosenheim (compresa la città) e Traunstein

c) Italia: i comuni distrettuali della Valle Isarco, della Val Pusteria e della Valle Wipptal.

(3) I documenti di cui al comma 1, lettere g e h, devono essere portati con sé e, su richiesta, consegnati agli organi di controllo.

Articolo 2

La presente ordinanza entra in vigore alla fine del giorno della pubblicazione.

PER FACILITARE LA COMPrensIONE DELLA MODIFICA SI RIPORTANO ALCUNI PASSAGGI DELL'ORDINANZA PRECEDENTEMENTE IN VIGORE:

§ 3 Divieto

(1) La guida sull'autostrada A 12 Inntal su entrambe le corsie direzionali dal chilometro 6,35 nel comune di Langkampfen al chilometro 90,00 nel comune di Zirl è vietata per i seguenti veicoli:

a) nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno nei giorni lavorativi nel periodo dalle 22.00 alle 5.00 e la domenica e i giorni festivi nel periodo dalle 23.00 alle 5.00 per gli autocarri o gli autoarticolati con un peso lordo massimo ammissibile superiore a 7,5 t e gli autocarri con rimorchio, quando la somma dei pesi lordi massimi ammissibili di entrambi i veicoli supera le 7,5 t

b) nel periodo compreso tra il 1° novembre di ogni anno e il 30 aprile dell'anno successivo, nei giorni lavorativi nel periodo dalle 20.00 alle 5.00 e la domenica e i giorni festivi nel periodo dalle 23.00 alle 5.00, da autocarri o autoarticolati con un peso lordo massimo ammissibile superiore a 7,5 t e autocarri con rimorchio, dove la somma dei pesi lordi massimi ammissibili di entrambi i veicoli è superiore a 7,5 t

(2) Tali misure hanno effetto diretto; non viene emesso alcun ordine con preavviso.

§ 4 Eccezioni

(1) Il divieto di cui al § 3 non pregiudica le eccezioni di cui al § 16 (2) IG-L:

- a) viaggi per il trasporto predominante di prodotti alimentari deperibili con una durata di conservazione di pochi giorni o per il trasporto esclusivo di stampe periodiche,
- b) Viaggi per mantenere cure mediche urgenti,
- c) Trasporto di animali vivi,
- d) i viaggi al servizio dei progetti di costruzione stradale sulle autostrade A 12 o A 13 o il prolungamento della via di accesso nord dell'asse ferroviario Monaco-Verona o la costruzione della galleria di base del Brennero
- e) Guida del servizio servizio di soccorso stradale,
- f) i viaggi non programmati delle forze armate austriache o delle truppe straniere che soggiornano in Austria in base alla legge sul soggiorno delle truppe, Gazzetta ufficiale federale I n. 57/2001, modificata da ultimo dalla Gazzetta ufficiale federale I n. 85/2009, o i viaggi di trasporto di aiuti di organismi riconosciuti
- g) viaggi con veicoli a motore da o verso il terminal ferroviario di Hall in Tirolo e da o verso il terminal ferroviario di Wörgl, se ciò può essere dimostrato da un documento adeguato,
- h) viaggi con veicoli a motore le cui emissioni di NOx non superano i 2,0 g/kWh (Euroclasse V), se ciò può essere dimostrato da un documento appropriato; questa deroga si applica fino al 31 ottobre 2011,
- i) viaggi con veicoli a motore le cui emissioni di NOx non superano 0,4 g/kWh (Euroclasse VI), se ciò può essere dimostrato da un documento appropriato; questa deroga si applica fino al 31 dicembre 2015

- j) Guida con veicoli a motore per l'uso dei quali, a seguito di un controllo ai sensi della Sezione 14 (3) IG-L, esiste un interesse pubblico prevalente da esaminare in ogni singolo caso e che sono contrassegnati in conformità ad un regolamento ai sensi della Sezione 14 (4) IG-L.

(2) I documenti di cui al comma 1, lettera g), punto i), devono essere portati con sé e, su richiesta, consegnati agli organi di controllo.